

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 877/90 della Commissione, del 6 aprile 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	1
Regolamento (CEE) n. 878/90 della Commissione, del 6 aprile 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	3
Regolamento (CEE) n. 879/90 della Commissione, del 6 aprile 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso .....	5
Regolamento (CEE) n. 880/90 della Commissione, del 6 aprile 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso .....	7
Regolamento (CEE) n. 881/90 della Commissione, del 6 aprile 1990, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dal 26 al 30 marzo 1990 nel settore delle carni bovine .....	9
Regolamento (CEE) n. 882/90 della Commissione, del 6 aprile 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara .....	10
Regolamento (CEE) n. 883/90 della Commissione, del 5 aprile 1990, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi .....	12
Regolamento (CEE) n. 884/90 della Commissione, del 5 aprile 1990, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di sorgo proveniente dai paesi terzi .....	15
Regolamento (CEE) n. 885/90 della Commissione, del 5 aprile 1990, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento tedesco .....	18
Regolamento (CEE) n. 886/90 della Commissione, del 5 aprile 1990, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano .....	20

Regolamento (CEE) n. 887/90 della Commissione, del 5 aprile 1990, relativo alla fornitura di varie partite di olio di girasole raffinato a titolo di aiuto alimentare	22
Regolamento (CEE) n. 888/90 della Commissione, del 6 aprile 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 733/90 relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare	26
* Regolamento (CEE) n. 889/90 della Commissione, del 6 aprile 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia	29
* Regolamento (CEE) n. 890/90 della Commissione, del 6 aprile 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 2964/89 che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto di intervento dei prodotti agricoli per quanto riguarda il risone	31
* Regolamento (CEE) n. 891/90 della Commissione, del 6 aprile 1990, che fissa, per la campagna 1990, i prezzi di riferimento dell'uva da tavola	33
* Regolamento (CEE) n. 892/90 della Commissione, del 6 aprile 1990, che fissa, per la campagna 1990, i prezzi di riferimento delle albicocche	35
Regolamento (CEE) n. 893/90 della Commissione, del 6 aprile 1990, che proroga la validità di taluni titoli di esportazione per il frumento tenero	37
* Regolamento (CEE) n. 894/90 della Commissione, del 6 aprile 1990, recante modalità supplementari per l'applicazione del meccanismo complementare agli scambi nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda le fragole e recante modifica del regolamento (CEE) n. 776/90	38
Regolamento (CEE) n. 895/90 della Commissione, del 6 aprile 1990, relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Israele	40

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

90/167/CEE :

- \* Direttiva del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità
- 42

90/168/CEE :

- \* Direttiva del Consiglio, del 26 marzo 1990, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
- 49

90/169/Euratom, CEE :

- \* Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale
- 51

90/170/CEE :

- \* Decisione del Consiglio, del 2 aprile 1990, concernente l'accettazione da parte della Comunità economica europea della decisione-raccomandazione OCSE relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi
- 52

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 877/90 DELLA COMMISSIONE**

**del 6 aprile 1990**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 754/90 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 aprile 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 754/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1990.

*Per la Commissione:*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 aprile 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	38,43	130,84 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
0712 90 19	38,43	130,84 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1001 10 10	47,93	183,86 <sup>(1)</sup> <sup>(?)</sup>
1001 10 90	47,93	183,86 <sup>(1)</sup> <sup>(?)</sup>
1001 90 91	39,41	136,69
1001 90 99	39,41	136,69
1002 00 00	64,09	133,30 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	55,34	119,51
1003 00 90	55,34	119,51
1004 00 10	46,74	124,70
1004 00 90	46,74	124,70
1005 10 90	38,43	130,84 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1005 90 00	38,43	130,84 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1007 00 90	55,34	138,97 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	55,34	30,99
1008 20 00	55,34	103,85 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	55,34	0,00 <sup>(?)</sup>
1008 90 10	(?)	(?)
1008 90 90	55,34	0,00
1101 00 00	69,49	205,68
1102 10 00	104,04	200,94
1103 11 10	89,07	299,77
1103 11 90	73,63	220,71

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(?)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(?)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

<sup>(?)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEB) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(?)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 878/90 DELLA COMMISSIONE**

del 6 aprile 1990

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 aprile 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 aprile 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	4	5	6	7
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	1,46	1,46	9,28
1001 90 99	0	1,46	1,46	9,28
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	5,81	5,87	5,81
1003 00 90	0	5,81	5,87	5,81
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	2,05	2,05	13,00

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	4	5	6	7	8
1107 10 11	0	2,60	2,60	16,52	16,52
1107 10 19	0	1,94	1,94	12,34	12,34
1107 10 91	0	10,34	10,45	10,34	10,34
1107 10 99	0	7,73	7,81	7,73	7,73
1107 20 00	0	9,01	9,10	9,01	9,01

**REGOLAMENTO (CEE) N. 879/90 DELLA COMMISSIONE****del 6 aprile 1990****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1546/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 791/90 della Commissione <sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 791/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 85 del 31. 3. 1990, pag. 6.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 aprile 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Portogallo	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86	ACP o PTOM <sup>(1)</sup> ( <sup>2</sup> )( <sup>3</sup> )	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) <sup>(3)</sup>
1006 10 21	—	—	153,05	313,30
1006 10 23	—	225,44	146,69	300,58
1006 10 25	—	225,44	146,69	300,58
1006 10 27	—	225,44	146,69	300,58
1006 10 92	—	—	153,05	313,30
1006 10 94	—	225,44	146,69	300,58
1006 10 96	—	225,44	146,69	300,58
1006 10 98	—	225,44	146,69	300,58
1006 20 11	—	—	192,21	391,62
1006 20 13	—	281,80	184,26	375,73
1006 20 15	—	281,80	184,26	375,73
1006 20 17	—	281,80	184,26	375,73
1006 20 92	—	—	192,21	391,62
1006 20 94	—	281,80	184,26	375,73
1006 20 96	—	281,80	184,26	375,73
1006 20 98	—	281,80	184,26	375,73
1006 30 21	13,05	—	246,95	517,76
1006 30 23	12,97	444,39	284,37	592,52
1006 30 25	12,97	444,39	284,37	592,52
1006 30 27	12,97	444,39	284,37	592,52
1006 30 42	13,05	—	246,95	517,76
1006 30 44	12,97	444,39	284,37	592,52
1006 30 46	12,97	444,39	284,37	592,52
1006 30 48	12,97	444,39	284,37	592,52
1006 30 61	13,90	—	263,36	551,42
1006 30 63	13,90	476,39	305,24	635,19
1006 30 65	13,90	476,39	305,24	635,19
1006 30 67	13,90	476,39	305,24	635,19
1006 30 92	13,90	—	263,36	551,42
1006 30 94	13,90	476,39	305,24	635,19
1006 30 96	13,90	476,39	305,24	635,19
1006 30 98	13,90	476,39	305,24	635,19
1006 40 00	4,91	—	77,70	161,41

(<sup>1</sup>) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(<sup>3</sup>) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 880/90 DELLA COMMISSIONE****del 6 aprile 1990****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2638/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 792/90 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU n. L 85 del 31. 3. 1990, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 aprile 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 881/90 DELLA COMMISSIONE****del 6 aprile 1990****che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dal 26 al 30 marzo 1990 nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4026/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che determina per il 1990 le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS ogni trimestre ;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa ;

considerando che dall'esame delle domande di titoli presentate nel periodo dal 26 al 30 marzo 1990 è emerso che il quantitativo massimo previsto per il primo trimestre

è stato superato per i bovini vivi ; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, rilasciare titoli per una determinata percentuale del numero complessivo di capi oggetto delle domande e sospendere provvisoriamente il rilascio di nuovi titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride :

- 1) Le domande di titoli MCS presentate nella settimana dal 26 al 30 marzo 1990 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 15,25 % ;
- 2) Il rilascio dei titoli MCS per le domande presentate a decorrere al 2 aprile 1990 è provvisoriamente sospeso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 882/90 DELLA COMMISSIONE****del 6 aprile 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 599/90<sup>(4)</sup>, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione

dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.<sup>(3)</sup> GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.<sup>(4)</sup> GU n. L 61 del 10. 3. 1990, pag. 9.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —  
BIJLAGE — ANEXO

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el artículo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1<sup>er</sup>

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1

In artikel 1 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no artigo 1<sup>o</sup>

Estados miembros o regiones de Estados miembros Medlemsstat eller region Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους Member States or regions of a Member State États membres ou régions d'États membres Stati membri o regioni di Stati membri Lid-Staat of gebied van een Lid-Staat Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoría A			Categoría C		
	U	R	O	U	R	O
Belgique/België		x	x			
Deutschland		x				
España		x	x			
France			x			x
Ireland				x	x	x
Italia			x			
Luxembourg			x			
Northern Ireland				x	x	
Great Britain				x	x	

**REGOLAMENTO (CEE) N. 883/90 DELLA COMMISSIONE**

del 5 aprile 1990

**recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 3, paragrafo 2 e 8,

considerando che nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità se è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco nel periodo 1987-1990; che, per tener fede a quest'impegno è opportuno sfruttare appieno la possibilità aperta dal regolamento (CEE) n. 1799/87 di fissare mediante gara una riduzione del prelievo all'importazione di granturco;

considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1799/87, la riduzione del prelievo si applica alle importazioni di granturco effettuate in Spagna in base ad un titolo valido esclusivamente in tale Stato membro;

considerando che è opportuno stabilire le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative in particolare al deposito e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire a garanzia dell'osservanza dei loro obblighi, con particolare riferimento all'obbligo di trasformazione o di utilizzazione in Spagna del prodotto importato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo all'importazione di granturco in Spagna.
2. La gara è aperta sino al 31 maggio 1990. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

*Articolo 2*

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando, contro ricevuta, un'offerta scritta presso il servizio competente oppure inviandola a detto servizio mediante tele-scritto, telegramma o telefax.

2. Nell'offerta occorre indicare:

- gli estremi della gara,
- il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con il numero della telescrivente o di telefax,
- la natura e la quantità del prodotto da importare,
- l'importo, per tonnellata, della riduzione del prelievo all'importazione, espresso in ecu,
- l'origine del cereale da importare.

3. L'offerta è valida soltanto se:

- a) prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, sia stata presentata la prova che il concorrente ha costituito una cauzione. L'importo della cauzione per tonnellata è equivalente a quello della riduzione del prelievo proposta nella sua offerta;
- b) è accompagnata da un impegno scritto di inoltrare all'organismo competente, per il quantitativo aggiudicato, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 una domanda di titolo di importazione corredata di una domanda di fissazione anticipata del prelievo all'importazione corrispondente alla riduzione proposta nell'offerta e di una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario spagnolo;
- c) riguarda 1 000 t almeno.

4. Le offerte non conformi ai paragrafi 1, 2 e 3 o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono valide.

5. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

*Articolo 3*

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89<sup>(3)</sup>, i titoli di importazione rilasciati sono considerati, ai fini della determinazione della loro validità, come rilasciati il giorno di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
2. I titoli d'importazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi del paragrafo 1, fino al 30 giugno 1990.
3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.

<sup>(1)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

*Articolo 4*

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (1), tenendo conto delle offerte pervenute:

- di fissare un massimale di riduzione del prelievo all'importazione, oppure
- di non dar seguito alla gara.

In caso di fissazione di un massimale di riduzione del prelievo all'importazione è dichiarato aggiudicatario il concorrente o i concorrenti che abbiano presentato un'offerta di importo pari o inferiore a tale riduzione.

2. Il servizio competente dello Stato membro comunica per iscritto a tutti i concorrenti l'esito della loro partecipazione alla gara non appena la Commissione abbia preso la decisione di cui al paragrafo 1.

*Articolo 5*

1. Se l'aggiudicatario presenta la domanda di titolo d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) entro i termini prestabiliti, il titolo è rilasciato per i quantitativi per i quali il concorrente è stato dichiarato aggiudicatario.

2. La incamerata in caso di mancata osservanza dell'impegno previsto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b).

*Articolo 6*

1. La cauzione è svincolata:

- a) quando l'offerta non è stata prescelta;
- b) quando l'aggiudicatario adduce la prova, conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n.

3105/87 della Commissione (2), che il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato in Spagna;

- c) quando l'aggiudicatario adduce la prova che il prodotto importato è divenuto inadatto a qualsiasi utilizzazione e quando l'importazione non ha potuto avere luogo per causa di forza maggiore.

2. Per la cauzione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

*Articolo 7*

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione per il tramite dell'organismo competente spagnolo entro e non oltre un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle offerte previsto nel bando di gara. Esse devono essere inviate conformemente allo schema riportato in allegato.

Se non è stata presentata alcuna offerta, la Spagna ne informa la Commissione entro lo stesso termine previsto al primo comma.

*Articolo 8*

L'ora fissata dal presente regolamento è l'ora di Bruxelles.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.

*ALLEGATO***Bando di gara settimanale per la riduzione del prelievo all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi**

Termine per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3	4	5
Numerazione dei concorrenti	Quantitativo in tonnellate	Importo della riduzione del prelievo all'importazione	Importo compensativo fissato anticipatamente	Origine del cereale
1				
2				
3				
4				
5				
ecc.				

**REGOLAMENTO (CEE) N. 884/90 DELLA COMMISSIONE**

del 5 aprile 1990

**recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di sorgo proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 3, paragrafo 2 e 8,

considerando che nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di sorgo nel periodo 1987-1990; che, per tener fede a quest'impegno è opportuno sfruttare la possibilità aperta dal regolamento (CEE) n. 1799/87 di fissare mediante gara una riduzione del prelievo all'importazione di sorgo;

considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1799/87, la riduzione del prelievo si applica alle importazioni di sorgo in Spagna effettuate in base ad un titolo valido esclusivamente in tale Stato membro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare <sup>(2)</sup>, prevede in particolare una riduzione del 60 % del prelievo applicabile al sorgo limitatamente ad un contingente di 100 000 t per anno civile e del 50 % per i quantitativi importati fuori contingente; che il cumulo eventuale di tale agevolazione con la riduzione prevista nell'ambito del presente regolamento potrebbe creare perturbazioni sul mercato spagnolo dei cereali; che è pertanto opportuno, per il corretto funzionamento della gara, escludere la possibilità di tale cumulo;

considerando che è opportuno stabilire le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative in particolare al deposito e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire a garanzia dell'osservanza dei loro obblighi, con particolare riferimento all'obbligo di trasformazione o di utilizzazione in Spagna del prodotto importato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo all'importazione di sorgo in Spagna.
2. Nell'ambito della presente gara non si applica la riduzione del prelievo all'importazione di sorgo prevista dall'articolo 11, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio.
3. La gara è aperta sino al 31 maggio 1990. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

*Articolo 2*

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando, contro ricevuta, un'offerta scritta presso il servizio competente oppure inviandola a detto servizio mediante telex, telegramma o telefax.
2. Nell'offerta occorre indicare:
  - gli estremi della gara,
  - il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con il numero della telescrivente o di telefax,
  - la natura e la quantità del prodotto da importare,
  - l'importo, per tonnellata, della riduzione del prelievo all'importazione, espresso in ecu,
  - l'origine del sorgo da importare.
3. L'offerta è valida soltanto se:
  - a) prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, sia stata presentata la prova che il concorrente ha costituito una cauzione. L'importo della cauzione per tonnellata è equivalente a quello della riduzione del prelievo proposta nella sua offerta;
  - b) è accompagnata da un impegno scritto di inoltrare all'organismo competente, per il quantitativo aggiudicato, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, una domanda di titolo di importazione corredata di una domanda di fissazione anticipata del prelievo all'importazione corrispondente alla riduzione proposta nell'offerta e di una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario spagnolo;
  - c) riguarda 1 000 t almeno.

<sup>(1)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

4. Le offerte non conformi ai paragrafi 1, 2 e 3 o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono valide.

5. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

#### Articolo 3

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato del regolamento (CEE) n. 1903/89 <sup>(2)</sup>, i titoli di importazione rilasciati sono considerati, ai fini della determinazione della loro validità, come rilasciati il giorno di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'importazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi del paragrafo, 1, fino al 30 giugno 1990.

3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.

#### Articolo 4

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio <sup>(3)</sup>, tenendo conto delle offerte pervenute:

- di fissare un massimale di riduzione del prelievo all'importazione, oppure
- di non dar seguito alla gara.

In caso di fissazione di un massimale di riduzione del prelievo all'importazione è dichiarato aggiudicatario il concorrente o i concorrenti che abbiano presentato un'offerta di importo pari o inferiore a tale riduzione.

2. Il servizio competente dello Stato membro comunica per iscritto a tutti i concorrenti l'esito della loro partecipazione alla gara non appena la Commissione abbia preso la decisione di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 5

1. Se l'aggiudicatario presenta la domanda di titolo d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b)

entro i termini prestabiliti, il titolo è rilasciato per i quantitativi per i quali il concorrente è stato dichiarato aggiudicatario.

2. La Cauzione di gara è incamerata in caso di mancata osservanza dell'impegno previsto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b).

#### Articolo 6

1. La cauzione è svincolata:

- a) quando l'offerta non è stata prescelta;
- b) quando l'aggiudicatario adduce la prova, conformemente all'articolo 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 3105/87 <sup>(4)</sup> che il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato in Spagna;
- c) quando l'aggiudicatario adduce la prova che il prodotto importato è divenuto inadatto a qualsiasi utilizzazione e quando l'importazione non ha potuto avere luogo per causa di forza maggiore.

2. Per la cauzione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88,

#### Articolo 7

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione per il tramite dell'organismo competente spagnolo entro e non oltre un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle offerte previsto nel bando di gara. Esse devono essere inviate conformemente allo schema riportato in allegato.

Se non è stata presentata alcuna offerta, la Spagna ne informa la Commissione entro lo stesso termine previsto al primo comma.

#### Articolo 8

L'ora fissata dal presente regolamento è l'ora di Bruxelles.

#### Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1990.

Per la Commissione  
Ray MAC SHARRY  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.

*ALLEGATO***Bando di gara settimanale per la riduzione del prelievo all'importazione di sorgo proveniente dai paesi terzi**

Termine per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3	4	5
Numerazione dei concorrenti	Quantitativo in tonnellate	Importo della riduzione del prelievo all'importazione	Importo compensativo fissato anticipatamente	Origine del cereale
1				
2				
3				
4				
5				
ecc.				

## REGOLAMENTO (CEE) N. 885/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1990

relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 203/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 395/90<sup>(4)</sup>, ha fissato le procedure e le condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, a causa dei problemi posti dall'ammasso di tabacco in colli, particolarmente dei costi di stoccaggio, è opportuno indire una gara per la messa in vendita di partite di questo tabacco e destinarlo all'esportazione senza restituzione;

considerando che il pagamento della totalità di tali lotti è effettuato prima di procedere al ritiro del tabacco; che occorre stabilire che, su richiesta dell'aggiudicatario, la cauzione sia svincolata man mano che i quantitativi di tabacco ritirati vengono esportati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si procede alla vendita per l'esportazione di 2 partite di tabacco greggio in colli del raccolto 1987 detenuto dall'organismo d'intervento tedesco per un peso totale di 1 002 269 kg ripartiti per varietà come indicato nell'allegato.

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.

<sup>(4)</sup> GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 46.

*Articolo 2*

La vendita si effettua secondo la procedura di gara conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3389/73.

*Articolo 3*

La data limite per la presentazione delle offerte presso la sede della Commissione delle Comunità europee è fissata al 28 maggio 1990, alle ore 15 (ora di Bruxelles).

*Articolo 4*

La data limite per il ritiro del tabacco da parte dell'aggiudicatario menzionata all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73, è fissata:

- a) alla fine del quarto mese che segue la pubblicazione del risultato della gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per almeno un terzo delle partite;
- b) alla fine del sesto mese che segue la data di cui sopra per il tabacco rimanente.

*Articolo 5*

1. La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3389/73 deve essere costituita a nome e presso il Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/M.

2. La Commissione comunica immediatamente il risultato della gara all'organismo interessato. Quest'ultimo svincola senza indugio le cauzioni dei concorrenti le cui offerte non sono risultate ricevibili o che non sono stati dichiarati aggiudicatari.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3389/73, le cauzioni dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari sono svincolate quando sono adempite le condizioni di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

3. Su richiesta dell'interessato, la cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di tabacco per i quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1990.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

Partita n.	Varietà	Raccolto	Peso/kg
1	Tsebelia	1987	613 254
2	Tsebelia	1987	389 015
Totale			1 002 269

**REGOLAMENTO (CEE) N. 886/90 DELLA COMMISSIONE**

del 5 aprile 1990

relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli  
detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 203/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 395/90<sup>(4)</sup>, ha fissato le procedure e le condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, a causa dei problemi posti dall'ammasso di tabacco in colli, particolarmente dei costi di stoccaggio, è opportuno indire una gara per la messa in vendita di partite di questo tabacco e destinarlo all'esportazione senza restituzione;

considerando che il pagamento della totalità di tali lotti è effettuato prima di procedere al ritiro del tabacco; che occorre stabilire che, su richiesta dell'aggiudicatario, la cauzione sia svincolata man mano che i quantitativi di tabacco ritirati vengono esportati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si procede alla vendita per l'esportazione di 9 partite di tabacco greggio in colli dei raccolti 1986, 1987 e 1988 detenuto dall'organismo d'intervento italiano per un peso totale di 10 952 657 kg ripartiti per varietà come indicato nell'allegato.

*Articolo 2*

La vendita si effettua secondo la procedura di gara conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3389/73.

*Articolo 3*

La data limite per la presentazione delle offerte presso la sede della Commissione delle Comunità europee è fissata al 28 maggio 1990, alle ore 15 (ora di Bruxelles).

*Articolo 4*

La data limite per il ritiro del tabacco da parte dell'aggiudicatario menzionata all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73, è fissata:

- a) alla fine del quarto mese che segue la pubblicazione del risultato della gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per almeno un terzo delle partite;
- b) alla fine del sesto mese che segue la data di cui sopra per il tabacco rimanente.

*Articolo 5*

1. La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3389/73 deve essere costituita a nome e presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sezione specializzata per il tabacco (AIMA), via Duccio Galimberti 47, I-00136 Roma.

2. La Commissione comunica immediatamente il risultato della gara all'organismo interessato. Quest'ultimo svincola senza indugio le cauzioni dei concorrenti le cui offerte non sono risultate ricevibili o che non sono stati dichiarati aggiudicatari.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3389/73, le cauzioni dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari sono svincolate quando sono adempite le condizioni di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

3. Su richiesta dell'interessato, la cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di tabacco per i quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.

<sup>(4)</sup> GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 46.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1990.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

Partita n.	Varietà	Raccolto	Peso/kg
1	Tsebelia	1986	1 228 683
2	Tsebelia	1987	1 518 707
3	Tsebelia	1987	1 518 714
4	Tsebelia	1987	1 610 455
5	Mavra	1987	1 022 791
6	Mavra	1987	1 212 508
7	Tsebelia	1988	959 619
8	Tsebelia	1988	959 618
9	Mavra	1988	921 562
Totale			10 952 657

**REGOLAMENTO (CEE) N. 887/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 aprile 1990**  
**relativo alla fornitura di varie partite di olio di girasole raffinato a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 1 550 t di olio di girasole raffinato ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabi-

lisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio di girasole raffinato, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO I

1. Azione n. (1): 536/89.
2. Programma: 1989.
3. Beneficiario: Nicaragua.
4. Rappresentante del beneficiario (2): ENIPOR — Sr. Andrés Avelino Arauz, Sous-Directeur Général — Telex (375) 20 13.
5. Luogo o paese di destinazione: Nicaragua.
6. Prodotto da mobilitare: olio di girasole raffinato.
7. Caratteristiche e qualità della merce: vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1989, pag. 3, IIIA.2.
8. Quantitativo globale: 1 500 t nette.
9. Numero dei lotti: 1.
10. Condizionamento e marcatura: vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1989, pag. 3, III.B.
  - In fusti metallici nuovi di contenuto da 190 kg a 200 kg (da precisare nell'offerta) rivestiti internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dà garanzie equivalenti, muniti di cocchiume, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica. I fusti devono recare la seguente dicitura:  
« ACCIÓN N° 536/89 / ACEITE DE GIRASOL / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA A NICARAGUA ».
11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato comunitario.
12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: Corinto.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 5. 6 al 3. 7. 1990.
18. Data limite per la fornitura: 19. 7. 1990.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura (3): gara
20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 24. 4. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 25. 4. 1990.
21. In caso di seconda gara:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 5. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 9. 5. 1990;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto di imbarco: dal 19. 6 al 17. 7. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: 3. 8. 1990.
22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (4):

Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B - 25670 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario: —

## ALLEGATO II

1. **Azione n. (1):** 108/90.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** Saõ Tomé e Príncipe
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Mr. Diogenes Moniz, Ministério da Economia e Finanças, CP 36, São Tomé, Telex 225 MIPLANO ST, Tel.: 229 45.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Saõ Tomé e Príncipe
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIIA.2.
8. **Quantitativo globale:** 50 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**  
vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3,  
— I bidoni e gli scatoloni di cartone devono recare la seguente dicitura:  
«ACÇÃO Nº 108/90 / ÓLEO VEGETAL / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA À REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE»
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Saõ Tomé.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 5. 6 al 3. 7. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 19. 7. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (5):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 24. 4. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 25. 4. 1990.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 5. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 9. 5. 1990;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto d'imbarco: dal 19. 6 al 17. 7. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: 3. 8. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (6):**  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : F. Cardesa, Délégacion CEE, Apartado 836, Centro Calón 1007 San José, Costa Rica (tel.: 33 27 55 — telex: 3482 CEE LUX — telefax: 21 08 93)
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (<sup>4</sup>) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (<sup>5</sup>) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 dei presenti allegati, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato ;
  - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
    - 235 01 32
    - 236 10 97
    - 235 01 30
    - 236 20 05
- (<sup>6</sup>) L'olio vegetale è contenuto in bidoni di polietilene ad alta densità, chiusi ermeticamente ed aventi i seguenti requisiti :
- Capacità : 5 l ;
- Tipo di materiali : lupolen 5661 B o equivalente ;
- Peso : min. 230 g ;
- Resistenza alla compressione : min. 350 N ; max. 460 N.
- I bidoni devono essere accatastabili, avere due pareti lisce, essere muniti di un manico incorporato e di un tappo avvitabile, con dispositivo di inviolabilità.
- I bidoni sono imballati, a loro volta, a quattro in uno scatolone di cartone.
- Cartoni (vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I. 3.1) con in più una separazione interna incrociata con fessura centrale.
- (<sup>7</sup>) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : Conseiller résident à São Tomé e Príncipe — C.P. 132 — São Tomé tel. (239) 217 80 — Telex (0967) 224.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 888/90 DELLA COMMISSIONE****del 6 aprile 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 733/90 relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 733/90 della Commissione <sup>(3)</sup> ha aperto un'asta per la consegna di un aiuto alimentare di 465 t di olio di colza raffinato; che su domanda del beneficiario è opportuno modificare alcune condizioni dell'allegato I di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 733/90 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1990.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1990, pag. 27.

**ALLEGATO****\* ALLEGATO I**

1. **Azioni n. (1)**: da 866/89 a 872/89 e da 875/89 a 878/89.
2. **Programma**: 1989 (405 t), 1988 (60 t).
3. **Beneficiario**: Euronaid, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. **Rappresentante del beneficiario (2)**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (5) (7)**:  
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIIA.1.
8. **Quantitativo globale**: 465 t nette.
9. **Numero dei lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (10)**:  
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I.3.3:  
— lattine metalliche di 20 kg;  
— le lattine devono recare la seguente dicitura:  
vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dell'8. 6 al 6. 7. 1990.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (8)**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 30. 4. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 dell'1. 5. 1990.
21. **In caso di seconda gara**:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 15. 5. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 16. 5. 1990;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15. 6 al 13. 7. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (9)**:  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B / 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario**: —

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (<sup>4</sup>) Il certificato di radioattività per il Sudan deve contenere le seguenti informazioni :
- a) la quantità di radioattività del cesio 134 e del cesio 137,
  - b) la quantità di radioattività dello iodio 131.
- Il certificato di radioattività deve essere rilasciato dalle competenti autorità e debitamente autenticato per il seguente paese : Sudan.
- (<sup>5</sup>) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :
- MM. De Keyzer & Schütz BV  
Postbus 1438  
Blaak 16  
NL-3000 BK Rotterdam.
- (<sup>6</sup>) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (<sup>7</sup>) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (<sup>8</sup>) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
  - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
    - 235 01 32
    - 236 10 97
    - 235 01 30
    - 236 20 05.
- (<sup>9</sup>) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (<sup>10</sup>) Da fornire su palette standard sotto rivestimento di plastica.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 889/90 DELLA COMMISSIONE****del 6 aprile 1990****che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia<sup>(1)</sup>, in particolare il protocollo n. 1,visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3606/89 del Consiglio, del 20 novembre 1989, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia (1990)<sup>(2)</sup>,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti elencati nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti del massimale ivi indicato, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il

massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 10 aprile 1990 al 31 dicembre 1990, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Jugoslavia.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1990.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.<sup>(2)</sup> GU n. L 352 del 4. 12. 1989, pag. 1.

*ALLEGATO*

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (tonnellate)
01.0120	6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	714

**REGOLAMENTO (CEE) N. 890/90 DELLA COMMISSIONE**

del 6 aprile 1990

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2964/89 che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto di prodotti agricoli per quanto riguarda il risone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,considerando che a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, la Commissione ha fissato, con il regolamento (CEE) n. 2964/89 <sup>(3)</sup>, la percentuale di deprezzamento corrispondente, al massimo, alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita prevedibile del prodotto considerato;

considerando che l'andamento della situazione nel settore del riso lascia presupporre l'avvio di acquisti di intervento di tale prodotto; che è pertanto opportuno fissare un

coefficiente di deprezzamento per l'acquisto di tale prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2964/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 101.

## ALLEGATO

Coefficienti « k » di deprezzamento (articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1883/78) da applicare ai valori d'acquisto mensili

Prodotti	« k »
— frumento tenero panificabile	0,55
— frumento tenero non panificabile	0,55
— orzo	0,55
— segala	0,55
— frumento duro	0,55
— granturco	0,55
— sorgo	0,55
— risone	0,40
— girasole	0,50
— colza, ravizzone	0,50
— olio d'oliva	
— Comunità senza Spagna	0,45
— Spagna	0,30
— zucchero	0,50
— burro	0,50
— latte scremato in polvere	0,40
— carni bovine	0,50
— alcole di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (*)	0,70
— tabacco	0,65

(\*) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 891/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1990

che fissa, per la campagna 1990, i prezzi di riferimento dell'uva da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di uve da tavola, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione dell'uva da tavola raccolta durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno successivo; che i quantitativi minimi raccolti durante i mesi di maggio e giugno, le due prime decadi di luglio, nonché nei mesi da gennaio ad aprile dell'anno successivo, non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi; che per quanto riguarda l'ultima decade del mese di novembre e il mese di dicembre può verificarsi una progressione relativamente importante della commercializzazione dei prodotti comunitari, dovuta principalmente all'evoluzione delle tecniche di produzione; che, tuttavia, i dati attualmente disponibili non sono sufficientemente probanti per giustificare sin da ora la fissazione di un prezzo di riferimento per tale periodo; che è pertanto opportuno attualmente fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 21 luglio e fino al 20 novembre;

considerando che a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

- dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,
- dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato

membro, maggiorata delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati od eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 272, paragrafo 3 dell'atto di adesione, i corsi dei prodotti portoghesi non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del prezzo di riferimento durante la prima tappa dell'adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1990, i prezzi di riferimento per l'uva da tavola (codice NC 0806 10 15 e 0806 10 19), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

dal 21 luglio al 31 agosto:	52,01
settembre e ottobre:	49,28
novembre (dal 1° al 20):	44,95.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1990.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1990.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 892/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1990

che fissa, per la campagna 1990, i prezzi di riferimento delle albicocche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di albicocche, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione delle albicocche raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di maggio al mese di agosto; che i quantitativi minimi raccolti durante il mese di maggio e il mese di agosto, non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali mesi; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 luglio;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

— dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,

— dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è

maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 272, paragrafo 3 dell'atto di adesione, i corsi dei prodotti portoghesi non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del prezzo di riferimento durante la prima tappa dell'adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1990 i prezzi di riferimento delle albicocche (codice NC 0809 10 00), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— giugno (dal 1° al 10):	106,26
(dall'11 al 20):	93,94
(dal 21 al 30):	82,07
— luglio:	73,15.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 893/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1990

che proroga la validità di taluni titoli di esportazione per il frumento tenero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 12, paragrafo 2, e 16, paragrafo 6,

considerando che il 12 gennaio 1990 sono stati rilasciati titoli di esportazione per il frumento tenero, con prefissazione della restituzione applicabile all'esportazione di frumento tenero a destinazione dell'Unione Sovietica; che la validità di tali titoli scade il 31 marzo 1990; che la mancata esecuzione dell'esportazione entro la data suddetta comporta la perdita della relativa cauzione;

considerando che non sarà possibile esportare l'intero quantitativo, peraltro molto ingente, entro la scadenza della validità dei titoli, dato l'ingombro del tutto insolito dei porti di importazione sovietici; che, d'altro lato, l'Unione Sovietica è un importante importatore di cereali provenienti dalla Comunità;

considerando che non è più possibile porre tali quantitativi di frumento tenero in regime di controllo doganale in condizioni soddisfacenti, una volta scaduta la validità dei titoli, onde evitare l'incameramento della cauzione, in quanto non sono disponibili depositi doganali, in considerazione degli ingenti quantitativi di cereali già messi in deposito alla fine del febbraio 1990 a causa del sovraccarico dei porti sovietici;

considerando che, alla luce di questa situazione e in via affatto eccezionale, è opportuno prorogare di due mesi la

validità dei titoli, a richiesta dell'interessato; che, per evitare benefici indebiti, è tuttavia necessario disporre che, all'atto della domanda, l'interessato rinunci, per il periodo della proroga, alla riscossione delle maggiorazioni mensili della restituzione all'esportazione disposte dall'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A richiesta dell'interessato, la durata di validità dei titoli di esportazione per il frumento tenero, rilasciati il 12 gennaio 1990 con prefissazione della restituzione applicabile a destinazione dell'Unione Sovietica, è prorogata fino al 31 maggio 1990. La domanda di proroga è ricevibile solo se viene presentata nei due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e a condizione che l'interessato rinunci, per il periodo della proroga, agli adeguamenti della restituzione disposti dall'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 30 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 894/90 DELLA COMMISSIONE**

del 6 aprile 1990

recante modalità supplementari per l'applicazione del meccanismo complementare agli scambi nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda le fragole e recante modifica del regolamento (CEE) n. 776/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione<sup>(2)</sup>, ha stabilito l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli, a decorrere dal 1 gennaio 1990; che le fragole sono comprese tra tali prodotti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 245/90<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS;

considerando che il regolamento (CEE) n. 776/90 della Commissione<sup>(5)</sup>, ha stabilito, per le fragole, un periodo III a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per quanto riguarda il mese di aprile e ha fissato i massimali indicativi previsti dall'articolo 83 dell'atto di adesione per ciascuna settimana del suddetto periodo;

considerando che, inoltre, l'esperienza e le previsioni più recenti in materia di scambi fanno temere un grave rischio di perturbazioni, nella congiuntura attuale, per la terza e la quarta settimana del mese; che è pertanto opportuno, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3210/89, disporre che i documenti di uscita siano rilasciati entro il limite dei massimali fissati rispettivamente per la terza e la quarta settimana del mese, nonché rendere applicabili le modalità per la presenta-

zione delle domande e la ripartizione dei quantitativi disponibili previste dagli articoli 5 e 7 del regolamento (CEE) n. 3944/89; che è altresì opportuno precisare la percentuale dei quantitativi da assegnare agli operatori tradizionali e agli speditori non tradizionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le fragole di cui al codice NC 0810 10 90,

- 1) I documenti di uscita di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3210/89 sono rilasciati dalle autorità spagnole competenti nel limite dei quantitativi fissati nell'allegato del regolamento 776/90 per le settimane dal 16 al 22 aprile e dal 23 al 29 aprile 1990, conformemente al presente articolo.
- 2) Le domande di documenti di uscita sono presentate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3944/89. Tuttavia, per la settimana dal 16 al 22 aprile 1990, le domande possono essere presentate entro le ore 12 del 10 aprile.
- 3) Il rilascio dei documenti di uscita avviene conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3944/89. Tuttavia, per le spedizioni effettuate nel corso della settimana dal 16 al 22 aprile 1990, il rilascio ha luogo entro l'11 aprile.
- 4) È di applicazione l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3944/89. La percentuale dei quantitativi riservata agli operatori tradizionali è fissata al 90%, fatta salva l'applicazione del paragrafo 1, secondo comma dell'articolo citato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

<sup>(3)</sup> GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 87.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 895/90 DELLA COMMISSIONE**

del 6 aprile 1990

**relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1627/75 del Consiglio, del 26 giugno 1975, relativo alle importazioni dei limoni freschi originari di Israele<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e Israele prevede una riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di limoni freschi originari di Israele; che durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento tale riduzione è subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità; che per l'attuazione di tale regime sono state stabilite delle modalità contenute nel regolamento (CEE) n. 1627/75; che, su alcuni punti, queste modalità rinviano a delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(3)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/75 ha previsto che all'importazione di limoni freschi si applica il dazio della tariffa doganale comune quando i corsi di tale prodotto, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità, nella fase importatore-grossista o ricondotti a tale fase, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, rimangono, sui mercati rappresentativi aventi i corsi più bassi, inferiori per tre giorni di mercato consecutivi al prezzo di riferimento in vigore, maggiorato dell'incidenza della tariffa doganale comune su tale prezzo e di un importo forfettario di 1,20 unità di conto (1,44 ECU) per 100 chilogrammi;

considerando che i coefficienti di adattamento e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali sono quelli

previsti per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72; che il metodo di calcolo delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali è definito per alcuni casi all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1627/75;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per questo calcolo:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(5)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di tali norme ai corsi rilevati per i limoni importati nella Comunità e originari di Israele induce a constatare che le condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1627/75 sono soddisfatte; che è pertanto opportuno applicare a tali prodotti il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 10 aprile 1990, il dazio della tariffa doganale comune si applica ai limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10), importati nella Comunità e originari di Israele.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 aprile 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 1990

che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità

(90/167/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>,

considerando che le condizioni che i mangimi medicati devono soddisfare, soprattutto per quanto concerne la loro preparazione, fornitura, utilizzazione e somministrazione agli animali, hanno un'incidenza notevole sullo sviluppo razionale dell'allevamento e sulla produzione di animali e di prodotti di origine animale;

considerando che l'allevamento e la produzione di animali costituiscono una parte importante della politica agricola comune;

considerando che, tanto per salvaguardare la salute pubblica dai pericoli che potrebbero derivare dalla somministrazione di mangimi medicati ad animali destinati alla produzione di derrate alimentari, quanto per evitare le distorsioni della concorrenza nel settore dell'allevamento e della produzione zootecnica, è necessario fissare le condizioni relative alla preparazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzazione dei mangimi medicati, nonché agli scambi intracomunitari di tali prodotti;

considerando che a tal fine va tenuto conto della normativa comunitaria concernente i medicinali veterinari, vale

a dire della direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari<sup>(4)</sup>, e della direttiva 81/852/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari<sup>(5)</sup>, modificata dalla direttiva 87/20/CEE<sup>(6)</sup>;

considerando che, per quanto concerne l'elemento medicamentoso, i mangimi medicati per animali devono rispettare le regole valide per i medicinali veterinari; che, tuttavia, per la fabbricazione di mangimi medicati, la parte essenziale del procedimento è costituita dalle operazioni di miscelazione; che devono essere impiegate soltanto premiscele medicate autorizzate e che devono essere fornite istruzioni precise per l'impiego dei mangimi in questione; che conviene inoltre che il responsabile della fabbricazione disponga di locali e di personale tali che egli possa soddisfare le condizioni della presente direttiva;

considerando che spetta ai produttori esercitare un controllo della qualità dei prodotti commercializzati; che conviene tuttavia sottoporre l'officina di produzione ad un controllo ufficiale sufficiente;

considerando che ai fini della presente direttiva conviene riferirsi alle norme di controllo ed alle misure di salvaguardia previste dalla direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(7)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU n. C 41 del 16. 2. 1982, pag. 3.

GU n. C 182 dell'8. 7. 1983, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. C 128 del 16. 5. 1983, pag. 76.

<sup>(3)</sup> GU n. C 114 del 6. 5. 1982, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 34.

<sup>(7)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

considerando che la fornitura di mangimi medicati ai detentori di animali deve avvenire soltanto su ricetta di un veterinario il quale è tenuto ad osservare, da parte sua, speciali disposizioni per la prescrizione;

considerando che, per l'efficacia dei controlli, è necessario che gli interessati abbiano l'obbligo di tenere un registro oppure, se del caso, di conservare per un certo periodo i documenti;

considerando che, in attesa di un'armonizzazione completa delle regole per l'autorizzazione dell'immissione sul mercato dei medicinali veterinari, conviene mantenere la possibilità di deroghe nazionali, in particolare per la fabbricazione di prodotti intermedi e di talune premiscelate medicate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Fatta salva l'adozione dell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 81/851/CEE, la presente direttiva determina le condizioni, diverse che quelle di polizia sanitaria, alle quali devono rispondere i mangimi medicati ai fini della loro preparazione, della loro immissione sul mercato e della loro utilizzazione nella Comunità.

La presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie applicabili agli additivi utilizzati nei mangimi e le norme nazionali adottate in applicazione di tali norme, in particolare quelle applicabili agli additivi che figurano nell'allegato II della direttiva 70/524/CEE<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/583/CEE della Commissione<sup>(2)</sup>;

#### Articolo 2

Ai fini della presente direttiva sono applicabili, per quanto necessario, le definizioni contenute nell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 81/851/CEE e nell'articolo 2 della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 90/44/CEE<sup>(4)</sup>.

Inoltre, si intendono per:

- a) *premiscela medicata autorizzata*: qualsiasi premiscela per la fabbricazione di mangimi medicati quale definita all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 81/851/CEE, autorizzata ai sensi dell'articolo 4 di detta direttiva;
- b) *immissione sul mercato*: la detenzione nel territorio della Comunità a fini di vendita o di altre forme di cessione a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita e le forme di cessione stesse.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che i mangimi medicati, per quanto concerne l'elemento medicamentoso, possano essere preparati solo con una premiscela medicata autorizzata.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 81/851/CEE:

— fatte salve condizioni specifiche previste in base all'autorizzazione per l'immissione sul mercato della premiscela medicata autorizzata, ammettere prodotti intermedi, ciascuno dei quali deve essere preparato con una premiscela medicata autorizzata conformemente all'articolo 4 della direttiva 81/851/CEE e con uno o più mangimi e destinati alla fabbricazione successiva di mangimi medicamentosi pronti per l'uso.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i prodotti intermedi siano fabbricati soltanto da stabilimenti autorizzati a norma dell'articolo 4 e siano oggetto di una dichiarazione da presentare all'autorità competente;

— autorizzare il veterinario, alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 81/851/CEE, a far effettuare, sotto la sua responsabilità e in base a prescrizione, la fabbricazione di mangimi medicati con più di una premiscela medicata autorizzata, a condizione che non esista alcun agente terapeutico autorizzato specifico, che si presenti sotto forma di premiscela, per la malattia da trattare o per la specie in questione.

Fino alla data in cui gli Stati membri devono conformarsi alle nuove norme previste dall'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 81/851/CEE le normative nazionali che disciplinano le predette condizioni restano d'applicazione nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

2. I prodotti autorizzati in applicazione del paragrafo 1 sono soggetti alle regole di cui agli articoli da 24 a 50 della direttiva 81/851/CEE.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i mangimi medicati vengano prodotti esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il produttore deve disporre di locali per la produzione preventivamente autorizzati dall'autorità nazionale competente, di attrezzature tecniche e di possibilità di deposito e di controllo idonee ed adeguate;
- b) le officine di produzione di mangimi medicati devono disporre di personale in possesso delle conoscenze e delle qualifiche sufficienti in materia di tecnica di miscelazione;
- c) al produttore incombe la responsabilità di far sì che:

— siano impiegati esclusivamente mangimi o loro combinazioni rispondenti alle relative disposizioni comunitarie;

<sup>(1)</sup> GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 325 del 10. 11. 1989, pag. 33.

<sup>(3)</sup> GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 35.

- il mangime impiegato formi, con la premiscela medicata autorizzata, una miscela omogenea e stabile;
  - la premiscela medicata autorizzata sia utilizzata nella preparazione conformemente alle condizioni prescritte nell'autorizzazione di immissione sul mercato, e in particolare che
    - i) sia esclusa qualsiasi interazione indesiderata dei medicinali veterinari, degli additivi e dei mangimi;
    - ii) il mangime medicato possa essere conservato per il periodo di tempo prescritto;
    - iii) l'alimento da utilizzare per la produzione del mangime medicato non contenga un antibiotico o un coccidiostatico già utilizzati come sostanze attive nella premiscela medicata;
  - la dose giornaliera di sostanze medicamentose sia contenuta in una quantità di mangime corrispondente almeno alla metà della razione giornaliera degli animali trattati e, nel caso dei ruminanti, corrispondente almeno alla metà del fabbisogno giornaliero di mangimi complementari non minerali;
- d) l'intero processo produttivo deve essere soggetto, per quanto concerne i locali, il personale e i macchinari, alle norme e ai principi igienici di produzione vigenti nello Stato membro in questione; la stessa produzione deve soddisfare alle norme di una corretta prassi di fabbricazione;
- e) i mangimi medicati prodotti sono sottoposti ad un controllo regolare — anche mediante appropriate prove di laboratorio sull'omogeneità — effettuato dagli stabilimenti di produzione, sotto la supervisione ed il controllo periodico del servizio ufficiale, per accertare che il mangime medicato risponda ai requisiti della presente direttiva, per quanto riguarda in particolare l'omogeneità, la stabilità, la conservabilità;
- f) il produttore deve annotare ogni giorno in un apposito registro la quantità ed il tipo di premiscele medicate autorizzate e di alimenti impiegati nonché dei mangimi medicati prodotti, esistenti in deposito o ceduti, come pure il nome e l'indirizzo degli allevatori o dei detentori degli animali e, nel caso previsto all'articolo 10, paragrafo 2, il nome e l'indirizzo del distributore autorizzato, nonché, eventualmente, il nome e l'indirizzo del veterinario che ha effettuato la prescrizione. Queste informazioni, che devono essere conformi alle disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 81/851/CEE, devono essere conservate almeno tre anni dopo l'ultima annotazione ed essere tenute costantemente a disposizione delle competenti autorità in caso di controllo;
- g) le premiscele e i mangimi medicati devono essere immagazzinati in appositi locali chiusi a chiave o in contenitori ermetici separati per categoria e specialmente concepiti per la loro conservazione.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare, se del caso prescrivendo garanzie addizionali, la produzione di mangimi medicati nell'azienda nel rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 5

1. Gli Stati membri prescrivono che i mangimi medicati possono essere immessi sul mercato soltanto in imballaggi o recipienti chiusi, in modo che l'apertura comporti il deterioramento del sistema di chiusura o di sigillatura e l'impossibilità di riutilizzarlo dopo l'apertura.

2. Se i mangimi medicati vengono immessi sul mercato utilizzando autocarri cisterna o altri contenitori analoghi, questi devono essere puliti prima di ogni nuova utilizzazione, per evitare ogni successiva interazione o contaminazione sgradita.

#### Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano tutti gli opportuni provvedimenti affinché i mangimi medicati siano immessi sul mercato soltanto se etichettati in conformità delle disposizioni vigenti.

Gli imballaggi o i recipienti di cui all'articolo 5, paragrafo 1 devono inoltre recare la dicitura chiaramente visibile « Mangimi medicati ».

2. Qualora i mangimi medicati siano immessi sul mercato in autocarri cisterna o contenitori analoghi, è sufficiente che i dati di cui al paragrafo 1 figurino nei documenti figurino di accompagnamento.

#### Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano tutti gli opportuni provvedimenti affinché i mangimi medicati possano essere detenuti, immessi sul mercato o utilizzati soltanto se prodotti in conformità della presente direttiva.

2. Tuttavia, nell'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 81/851/CEE, per quanto riguarda le prove da effettuare sui medicinali veterinari, gli Stati membri possono prevedere, per finalità scientifiche; deroghe alla presente direttiva, purché venga effettuato un controllo ufficiale adeguato.

#### Articolo 8

1. Gli Stati membri provvedono affinché la consegna di mangimi medicati agli allevatori o detentori di animali abbia luogo soltanto su prescrizione di un veterinario abilitato alla professione, alle seguenti condizioni:

a) la prescrizione del veterinario deve essere compilata su un modulo conforme al modello presentato nell'allegato A; l'originale è destinato al fabbricante o eventualmente ad un distributore autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione del mangime medicato;

b) le autorità nazionali competenti fissano il numero di copie del modulo, i destinatari di ciascuna di esse, nonché il periodo durante il quale devono essere conservati l'originale e le copie;

c) una stessa prescrizione può consentire un solo trattamento mediante i mangimi medicati prescritti.

La prescrizione veterinaria deve essere valida soltanto per una durata che dev'essere stabilita dalla competente autorità nazionale, ma non superiore a tre mesi;

d) la prescrizione del veterinario può servire soltanto per gli animali che egli stesso cura. Il veterinario deve in precedenza assicurarsi che:

i) l'impiego di questa medicazione sia giustificato per le specie interessate secondo le regole dell'arte veterinaria;

ii) la somministrazione del medicinale non sia incompatibile con un trattamento od un'utilizzazione precedenti e che non esistano controindicazioni né interazioni in caso di impiego di più premiscele;

e) il veterinario deve:

i) prescrivere mangimi medicati soltanto nella quantità necessaria per raggiungere l'obiettivo del trattamento, nei limiti massimi fissati dall'autorizzazione nazionale di immissione sul mercato delle premiscele medicate;

ii) assicurarsi che il mangime medicato e gli alimenti correntemente utilizzati per nutrire gli animali trattati non contengano come sostanze attive un antibiotico o coccidiostatico già utilizzati.

2. Tuttavia, per quanto riguarda medicinali antielmintici (vermifughi), gli Stati membri possono, in attesa del riesame dei rischi associati all'uso di questi gruppi di sostanze da effettuare nell'ambito della direttiva 81/851/CEE, derogare per cinque anni a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva all'obbligo di cui al paragrafo 1 di fornire mangimi medicati ottenuti da premiscele medicate autorizzate solo su presentazione di una prescrizione veterinaria, purché:

— le premiscele medicate impiegate non contengano sostanze attive appartenenti ai gruppi chimici utilizzati nel loro territorio, su prescrizione medica, per la farmacopea umana,

— i mangimi medicati che beneficiano di tale autorizzazione siano utilizzati unicamente a titolo profilattico, nelle dosi necessarie per l'attività in questione.

Gli Stati membri che fanno ricorso a detta deroga ne informano la Commissione e gli altri Stati membri in sede di comitato veterinario permanente anteriormente alla data di cui all'articolo 15, primo comma, primo trattino, precisando in particolare la natura dei medicinali e le specie animali che essa riguarda.

Al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine di cinque anni previsto al primo comma, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui rischi da associare

all'utilizzazione di questi gruppi di sostanze, eventualmente corredata di proposte sulle quali il Consiglio si pronuncerà a maggioranza qualificata.

3. Quando i mangimi medicati sono amministrati ad animali le cui carni, le cui frattaglie o i cui prodotti sono destinati all'alimentazione umana, l'allevatore o il detentore degli animali in questione deve far sì che l'animale trattato non sia macellato per essere immesso al consumo prima che scada il periodo d'attesa fissato e che i prodotti di un animale trattato non siano ceduti ai fini del consumo umano prima della scadenza di questo periodo di attesa.

#### Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni affinché i mangimi medicati siano consegnati direttamente all'allevatore o al detentore degli animali esclusivamente dal fabbricante o da un distributore espressamente autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione.

Inoltre i mangimi medicati per il trattamento di animali le cui carni o frattaglie o i cui prodotti siano destinati al consumo umano possono essere forniti soltanto se:

— non superano i quantitativi prescritti per il trattamento, conformemente alla prescrizione veterinaria, qualora sia prevista,

— non sono distribuiti in quantità superiore al fabbisogno di un mese, fissata conformemente a quanto prescritto al primo trattino.

2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono in casi particolari consentire ad un distributore specialmente autorizzato a tal fine di procedere, in base a prescrizione veterinaria, alla consegna di piccole quantità preimballate e pronte all'uso di mangimi medicati preparati, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, conformemente ai requisiti della presente direttiva, a condizione che detti distributori:

— rispettino gli stessi requisiti richiesti per il produttore per quanto riguarda in particolare la tenuta dei registri e la conservazione, il magazzino, il trasporto e la consegna dei prodotti di cui trattasi,

— siano soggetti ad uno speciale controllo a tal fine, con la supervisione dell'autorità veterinaria competente,

— possono consegnare soltanto mangimi medicati preimballati o preconizionati e pronti all'uso da parte dell'allevatore o del detentore, con l'indicazione sull'imballaggio o sul condizionamento delle condizioni di utilizzazione di detti mangimi, in particolare del periodo di attesa.

3. Le disposizioni previste al paragrafo 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative alla proprietà legale dei mangimi medicati.

*Articolo 10*

1. Fatte salve le norme di polizia sanitaria, gli Stati membri vigilano a che non siano vietati, ristretti od ostacolati gli scambi intracomunitari:

— dei mangimi medicati fabbricati conformemente ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva, e in particolare dall'articolo 4, con premiscele autorizzate che abbiano le stesse sostanze attive delle premiscele autorizzate dallo Stato membro di destinazione, conformemente ai criteri della direttiva 81/852/CEE, ed una composizione quantitativa e qualitativa analoga a queste ultime,

— fatte salve le disposizioni specifiche della direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche<sup>(1)</sup> e della direttiva 88/299/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1988, relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE<sup>(2)</sup>, degli animali cui siano stati somministrati questi mangimi medicati — eccetto quelli prodotti in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma — delle loro carni o frattaglie o dei loro prodotti.

2. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 dia luogo a controversie, in particolare per quanto concerne il riconoscimento della natura analoga della premiscela, gli Stati membri interessati o la Commissione possono sottoporre tale controversia alla valutazione di un esperto che figuri in un elenco di esperti della Comunità che la Commissione stabilirà su proposta degli Stati membri.

Se i due Stati membri lo convengono preventivamente, le parti accettano il parere dell'esperto, nel rispetto della normativa comunitaria.

3. Lo Stato membro di destinazione può esigere che ogni partita di mangimi medicati inoltrata nel suo territorio sia accompagnata da un certificato emesso dall'autorità competente secondo il modello che figura nell'allegato B.

*Articolo 11*

1. Le misure di salvaguardia previste dalla direttiva 89/662/CEE sono applicabili agli scambi di premiscele medicate autorizzate o di mangimi medicati.

2. Le norme previste in materia di controllo veterinario, in particolare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 ed all'articolo 20 della direttiva 89/662/CEE, sono applicabili agli scambi di premiscele autorizzate o di

mangimi medicati nella misura in cui questi ultimi sono soggetti a controllo veterinario.

*Articolo 12*

Le modifiche e le aggiunte da apportare alla presente direttiva sono adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

*Articolo 13*

Gli Stati membri adottano tutti gli opportuni provvedimenti affinché le autorità competenti accertino:

i) mediante ispezioni per campione effettuate in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione dei prodotti di cui alla presente direttiva, che siano osservate le disposizioni della presente direttiva,

ii) soprattutto mediante ispezioni per campione effettuate negli allevamenti e nei macelli, che i mangimi medicati siano utilizzati conformemente alle condizioni di utilizzazione, e siano stati rispettati i termini di attesa.

*Articolo 14*

Finché non entreranno in vigore le disposizioni comunitarie sulle importazioni dei mangimi medicati provenienti da paesi terzi, gli Stati membri applicano a tali importazioni disposizioni almeno equivalenti a quelle della presente direttiva.

*Articolo 15*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:

— alle esigenze di cui all'articolo 11, paragrafo 2, alla data in cui essi dovranno conformarsi alle norme comunitarie in materia di protezione dei mangimi contro gli agenti patogeni e comunque entro il 31 dicembre 1992,

— alle altre disposizioni della presente direttiva, anteriormente al 1° ottobre 1991.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 16*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 marzo 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. O'KENNEDY

<sup>(1)</sup> GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 36.

## ALLEGATO A

..... (Copia destinata al produttore o al distributore autorizzato) (1)  
 ..... (da conservare per ..... ) (2)  
 Cognome, nome e indirizzo del veterinario che ha effettuato la prescrizione

## PRESCRIZIONE DI UN MANGIME MEDICATO

La presente prescrizione può essere utilizzata una volta sola
---

Nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o fornitore del mangime medicato : .....

.....

Denominazione e indirizzo dell'allevatore o del detentore degli animali : .....

.....

.....

Identificazione e numero degli animali : .....

Affezione da trattare (3) : .....

Denominazione delle premiscele medicate autorizzate :

.....

.....

.....

Quantitativo del mangime medicato (in kg) : .....

Raccomandazioni particolari per l'allevatore : .....

Percentuale del mangime medicato rispetto alla razione giornaliera, frequenza e durata del trattamento :

.....

Periodo di attesa prima della macellazione o dell'immissione in commercio di prodotti derivati dagli

animali trattati : .....

.....

.....  
 (Firma autografa del veterinario)

Parte riservata al produttore o distributore autorizzato :

Data della consegna : .....

Data limite di conservazione : .....

.....  
 (Firma del produttore o del distributore autorizzato)

(1) Al posto di questa menzione, indicare i destinatari delle copie fissate in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

(2) Da precisarsi dalle competenti autorità nazionali.

(3) Da indicare soltanto sulla copia destinata al veterinario.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI ACCOMPAGNAMENTO DI MANGIMI MEDICATI DESTINATI AGLI SCAMBI

Nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o del distributore autorizzato : .....

.....  
.....

Denominazione del mangime medicato : .....

— tipo di animale cui è destinato il mangime medicato : .....

— norme e composizione della premiscela medicata autorizzata : .....


— dose della premiscela medicata autorizzata nel mangime indicato : .....

Quantitativo del mangime medicato : .....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

.....  
.....

Si certifica che il mangime medicato sopraindicato è stato prodotto da una persona autorizzata conformemente alla direttiva 90/167/CEE.



Timbro dell'autorità veterinaria o di ogni altra autorità competente

.....  
Data e luogo

.....  
(Firma)  
Nome e qualifica ufficiale

\_\_\_\_\_

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 26 marzo 1990

**che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali**

(90/168/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che, con la direttiva 77/93/CEE <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/439/CEE <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha istituito misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; che la protezione dei vegetali contro tali organismi è indispensabile ai fini dell'aumento della produttività in agricoltura, che costituisce una degli obiettivi della politica agricola comune;

considerando che attualmente la direttiva 77/93/CEE, oltre a disporre l'esecuzione di controlli da parte di Stati membri speditori, ammette che anche gli Stati membri destinatari possano effettuare controlli; che, per favorire la libera circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali nella Comunità, che costituisce un elemento essenziale per la produttività in agricoltura e contribuisce al corretto funzionamento della politica agricola comune, questi ultimi controlli debbono essere progressivamente ridotti, per giungere, in materia di controlli, ad un migliore equilibrio tra gli Stati membri speditori e gli Stati membri destinatari, conferendo maggiori responsabilità ai primi; che deve essere conseguentemente modificato l'articolo 11 della direttiva 77/93/CEE;

considerando che si è reso necessario migliorare il funzionamento della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 15 della direttiva 77/93/CEE; che le misure di salvaguardia debbono, di norma, essere adottate dallo Stato membro in cui sorge il problema e che la Commissione dovrebbe essere informata di tutti gli avvenimenti che richiedono l'adozione di misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 77/93/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, i termini « un terzo » sono sostituiti dai termini « una determinata percentuale ».

<sup>(1)</sup> GU n. C 117 del 4. 5. 1988, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 213.

<sup>(3)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 106.

- 2) All'articolo 11, paragrafo 3, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

« Tale percentuale può essere determinata a seconda delle categorie di vegetali o di prodotti vegetali secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis. Essa è inferiore al 33 % ed è progressivamente ridotta per essere portata a zero al momento in cui gli Stati membri avranno applicato le nuove modalità di controllo conformemente alle disposizioni destinate al completamento del mercato interno. »

- 3) All'articolo 11 è inserito il paragrafo seguente:

« 3. bis. I controlli sui documenti di cui al paragrafo 1, lettera a) e i controlli di identità di cui al paragrafo 1, lettera e) sono effettuati soltanto al momento e nel luogo in cui sono espletate le formalità doganali o altre formalità amministrative connesse alla circolazione delle merci. È decisa secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis la percentuale delle partite che deve essere sottoposta occasionalmente a controlli sui documenti e a controlli di identità, da effettuarsi per sondaggio, a seconda delle categorie di vegetali o di prodotti vegetali. Tale percentuale viene progressivamente ridotta e portata a zero al momento in cui gli Stati membri avranno applicato le nuove modalità di controllo conformemente alle disposizioni destinate al completamento del mercato interno. »

- 4) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. a) Uno Stato membro, quando constata la presenza, reale o sospetta, di organismi nocivi la cui presenza è finora ignota nel suo territorio, ne dà immediata notifica alla Commissione e agli altri Stati membri. Esso informa altresì la Commissione e gli altri Stati membri delle misure di protezione adottate o previste al riguardo. Tra l'altro, queste misure debbono essere tali da prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo in questione nel territorio degli altri Stati membri.

- b) Nei confronti di partite di vegetali, prodotti vegetali o altre merci provenienti da paesi terzi, che si ritenga possano costituire un rischio imminente di introduzione o di propagazione degli organismi nocivi di cui alla lettera a), lo Stato membro interessato adotta immediatamente le misure necessarie per proteggere il territorio della Comunità da tale rischio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

- c) Qualora uno Stato membro ritenga che esista un rischio imminente, diverso da quello di cui alla lettera b), esso notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure di cui auspica l'adozione. Qualora ritenga che dette misure non siano adottate entro un termine adeguato per evitare l'introduzione o la propagazione nel suo territorio di un organismo nocivo, esso può adottare provvisoriamente le disposizioni complementari che ritiene necessarie, fintantoché la Commissione non abbia adottato misure in applicazione del paragrafo 2.

La Commissione presenta entro il 31 dicembre 1992 una relazione, corredata da eventuali proposte, sull'attuazione della presente disposizione.»

- 5) All'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente :

3. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis.»

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1991.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 marzo 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. O'KENNEDY

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 29 marzo 1990

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale

(90/169/Euratom, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli da 193 a 195,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli da 165 a 167,

vista la convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee, in particolare l'articolo 5,

vista la decisione del Consiglio del 15 settembre 1986 relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo che termina il 20 settembre 1990<sup>(1)</sup>,

considerando che un seggio di membro del Comitato in oggetto si è reso vacante in seguito alle dimissioni del Sig. João Antonio Gomes Proença, comunicate al Consiglio l'8 novembre 1989,

viste le candidature presentate dalla Rappresentanza permanente portoghese il 26 gennaio 1990,

dopo aver ottenuto il parere favorevole della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

*Articolo unico*

Il Sig. Victor Hugo de Jesus Sequeira è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del Sig. João Antonio Gomes Proença per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 1990.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. P. WILSON

(<sup>1</sup>) GU n. C 244 del 30. 9. 1986, pag. 2.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 2 aprile 1990

**concernente l'accettazione da parte della Comunità economica europea della decisione-raccomandazione OCSE relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi**

(90/170/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che la commissione ambiente dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha trasmesso al consiglio di tale organizzazione un progetto di decisione-raccomandazione che prevede in particolare la ratifica e l'applicazione rapida della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e la loro eliminazione, firmata il 22 marzo 1989 da alcuni paesi membri dell'OCSE e dalla Comunità;

considerando che tale decisione-raccomandazione è volta ad incitare i paesi membri a rinforzare il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi;

considerando che una parte del campo d'applicazione della convenzione di Basilea e di detta decisione-raccomandazione è di competenza della Comunità;

considerando che è necessario che tale decisione/raccomandazione possa essere approvata dalla Comunità in una delle prossime riunioni del consiglio dell'OCSE,

DECIDE :

*Articolo unico*

La decisione-raccomandazione del consiglio dell'OCSE relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi è approvata a nome della Comunità economica europea per i soggetti che sono di sua competenza.

Il testo della decisione-raccomandazione è accluso alla presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. COLLINS

<sup>(1)</sup> GU n. C 68 del 19. 3. 1990.<sup>(2)</sup> Parere reso il 28 febbraio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

*ALLEGATO***PROGETTO DI DECISIONE-RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA AL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI****IL CONSIGLIO,**

visti gli articoli 5, lettera a) e 5, lettera b) della convenzione relativa all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici del 14 dicembre 1960,

vista la decisione e raccomandazione del Consiglio, del 1° febbraio 1984, relativa ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi [C(83) 180 defin.],

vista la decisione-raccomandazione del Consiglio, del 5 giugno 1986, relativa all'esportazione di rifiuti pericolosi a partire dalla zona dell'OCSE [C(86) 64 defin.],

vista la decisione del Consiglio, del 27 maggio 1988, relativa ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi [C(88) 90 defin.],

vista la convenzione relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi ed alla loro eliminazione, adottata a Basilea il 22 marzo 1989,

vista la risoluzione 4 acclusa all'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla convenzione mondiale relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, alle responsabilità degli Stati concernente l'applicazione della convenzione di Basilea,

felicitandosi degli sforzi proseguiti a livello mondiale per stabilire un sistema di controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi;

considerando che occorre prendere al più presto misure per mettere in pratica un certo numero di principi fra quelli contenuti negli strumenti sopra menzionati;

su proposta della Commissione ambiente:

- I. DECIDE che i paesi membri, fatto salvo il paragrafo I della decisione-raccomandazione C(86) 64 defin., prendano gli opportuni provvedimenti per vietare l'esportazione di rifiuti pericolosi verso ogni paese che vieti l'importazione di tali rifiuti in vista della loro eliminazione;
  - II. RACCOMANDA che i paesi membri prendano gli opportuni provvedimenti per firmare e ratificare al più presto la convenzione di Basilea, nel rispetto delle rispettive procedure nazionali;
  - III. RACCOMANDA che i paesi membri prendano gli opportuni provvedimenti per fornire un aiuto ed una formazione tecnica in materia di gestione di rifiuti nei paesi che necessitano di un tale aiuto;
  - IV. RACCOMANDA che i paesi membri proseguano la loro cooperazione per armonizzare i sistemi e le procedure di notifica per il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi effettuati tra loro.
-